



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/04/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO ABUSIVISMO
EDILIZIO/ABITABILITA'

Dalla residenza Municipale, li 05/04/2011

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2011 al 22/04/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 249 DEL 01/04/2011

TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA ROSSI FERDINANDO.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Fabbri

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 4 del 20/1/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto, in via provvisoria e fino alla data di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011, all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art.3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

Tenuto presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati,
- la legge 23.12.1998 n. 448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni,
- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

Visto l'atto di assenso presentato dal sig. Rossi ferdinando, in qualità di proprietario di unità immobiliare costruita su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 28.03.2011 prot. n. 8663;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 26.09.1990 rep. 198997, registrato a Rimini in data 28.09.1990 n. 3252, trascritto a Rimini in data 03.10.1990 n. 7714/5736, con il quale il Comune di Cattolica cedeva all'Impresa Edile Cecchini Mario di Cecchini Tonino il diritto di superficie su area nel 1° Comparto P.E.E.P. distinta al Catasto Terreni al foglio 6 mappali 1126 e 1439 di complessivi mq. 1.576;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 31.03.1994 rep. 215295, registrato a Rimini in data 18.04.1994 n. 470, trascritto a Rimini in data 23.04.1994 n. 3193/2244, con il quale l'Impresa Edile Cecchini Mario di Cecchini Tonino vendeva alla sig.ra Rossi Joan appartamento a piano terra ed autorimessa a piano

interrato, identificati al N.C.E.U. al foglio 6 mappale 1126 sub 1 e 13 rispettivamente;

Visto che a seguito di successione in morte della sig.ra Rossi Joan ed atto di donazione notaio Dott. Pietro Ducci in data 25.10.2006 rep. 16446, registrato a Rimini in data 02.11.2006 n° 506 e trascritto a Rimini in data 02.11.2006 n° 20124, diveniva unico proprietario il sig. Rossi Ferdinando;

Visto che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 81,68 millesimi dell'intero complesso condominiale;

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 5.963,00 l'importo del conguaglio da versare al Comune dalla proprietaria dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto presente che:

- con la trasformazione deve ritenersi risolta, per la quota di proprietà del sig. Rossi Ferdinando pari a 81,68 millesimi, la convenzione originaria di concessione del diritto di superficie, la quale andrà sostituita con la convenzione ex art. 8 della legge n. 10/1977;

- la durata massima di questa convenzione è fissata da questo Comune in anni 20, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.3.2000, con la quale si approvavano i relativi schemi;

- ai sensi della lett. a) del comma 46 dell'art. 31 della L. n. 448/1998, la durata della nuova convenzione va diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

Atteso che nella fattispecie non ricorre pertanto l'ipotesi della sostituzione della convenzione originaria con la convenzione ex art. 8 legge n. 10/77, in quanto sono trascorsi più di venti anni dalla sua sottoscrizione;

Tenuto presente, infine, che nella convenzione originaria era stata inserita la clausola relativa al conguaglio per i maggiori oneri di esproprio e che un eventuale conguaglio avrebbe portato di fatto ad una riduzione del corrispettivo per la trasformazione, che va determinato "al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie";

Ritenuto di rinunciare ai maggiori oneri di esproprio per le aree P.E.E.P. in esame, in quanto vengono assorbiti nella somma richiesta a conguaglio, che si determina in misura pari al 60% del valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L.n.333/92, convertito dalla L. n.359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT;

Visti i commi 45,46,47 e 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visti:

- il D. Lgs.vo n. 267/2000,
- il D. Lgs.vo n. 165/2001,
- lo Statuto Comunale,
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1° Comparto P.E.E.P. concessa al sig. Rossi Ferdinando, proprietario superficario di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 6 mappali 1126 e 1439 della superficie di mq. 1576, ai seguenti patti e condizioni;

- il corrispettivo di tale trasformazione, relativo all'alloggio del sig. Rossi Ferdinando, per la quota di 81,68 millesimi dell'intero edificio, è stabilito in Euro 5.963,00 (cinquemilanovecentosessantatre/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente determina, da introitare sul capitolo 825.000 del bilancio 2011 – codice Siope 4106;

- la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica Dott. Mario Bevilacqua in data 26.09.1990 rep. n. 198997;

- il consolidamento in capo al proprietario della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

2) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

3) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà l'Arch. Daniele Fabbri nato a Riccione il 09/06/1953 e domiciliato per la carica in Cattolica Piazza Roosevelt n° 5, che interverrà nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 Urbanistica ed Edilizia Privata, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

4) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

5) - di individuare nella persona del geom. Paolo Turrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

.....

Il Dirigente Responsabile
Daniele Fabbri

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

| Capitolo | Impegno | Anno | Importo |
|----------|---------|------|---------|
| | | | |

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

| Capitolo | Accertamento | Anno | Importo |
|----------|--------------|------|----------|
| 825000 | 211 | 2011 | 5.963,00 |

Cattolica, 01.04.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer